

Sent. n. 146/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79679 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 06.09.2022 dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente a

omissis, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell'Avv. Teresa Santulli che lo rappresenta e difende, giusta

procura in atti, (teresasantulli@ordineavvocatiroma.org)

contro

- INPS – in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in

Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Direzione di

Coordinamento Metropolitano di Roma, con sede in Roma, a Viale

Regina Margherita n. 206;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Sede territoriale

ROMA – Casilino e Prenestino, in Roma, Via Emilio Longoni n. 59;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDUTI nella pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Teresa Santulli,

per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS:

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex dipendente di Poste Italiane

Spa, collocato a riposo in data 01.11.2019 agisce contro il rigetto

dell'INPS della domanda diretta ad ottenere la pensione di vecchiaia

con riduzione dell'età pensionabile, ai sensi dell'art.1 commi 6 e 8, del

D. lgs. n. 503/1992, in quanto riconosciuto invalido con riduzione

permanente della capacità lavorativa pari all'80% senza rivedibilità.

Nel provvedimento negativo, l'Istituto previdenziale motivava il

rigetto per il mancato raggiungimento dell'età anagrafica richiesta.

Il ricorrente fa, infatti, presente di essere in possesso dei requisiti

previsti dalla norma: sia il requisito anagrafico e contributivo, sia la

percentuale di invalidità richiesta.

Chiede, pertanto, venga accertato il diritto alla pensione di vecchiaia

con riduzione dell'età pensionabile, a decorrere dalla domanda

amministrativa, con la condanna dell'INPS alla corresponsione del

trattamento pensionistico e delle differenze tra quanto percepito a

titolo di APE sociale e quanto dovuto per la pensione di vecchiaia

anticipata, con vittoria di spese da distrarsi al difensore anticipatario.

Con memoria depositata in data 26.09.2023, si è costituito l'INPS che

evidenza che il ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, era dipendente di "Poste Italiane – Società per Azioni" i cui dipendenti continuano a godere, ai fini pensionistici, della disciplina prevista per i dipendenti pubblici statali, a nulla rilevando l'avvenuta trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni; pertanto, la norma richiamata non può essere applicata al caso di specie.

All'udienza odierna, l'Avv. Santulli, riportandosi al ricorso, rileva che le contestazioni sollevate dall'INPS nella memoria di costituzione sono diverse da quelle poste giustificazione del rigetto della richiesta del ricorrente avanzata in sede amministrativa.

L'Avv. F. Incletolli, per l'Inps, si riporta alla memoria depositata ribadendo che la normativa non permette l'accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente; insiste per il rigetto chiedendo, in subordine, nomina di un CTU.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, ex dipendente di Poste Italiane Spa, collocato a riposo in data 01.11.2019, chiede di accertare e dichiarare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con riduzione dell'età pensionabile, ai sensi dell'art.1 commi 6 e 8, del D. lgs. n. 503/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa, con la condanna dell'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico e delle differenze tra quanto percepito a titolo di APE sociale e quanto

dovuto per la pensione di vecchiaia anticipata.

Il comma 8 dell'art. 1 del D. Lgs. 503/1992 prevede, infatti, che l'innalzamento dei limiti di età introdotti dalla c.d. riforma Amato non si applica "agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". Tuttavia, come rilevato dalla controparte, la norma in esame si applica solo ai lavoratori iscritti nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, laddove il ricorrente, come ex dipendente di Ente Poste o Poste Italiane, "continua a godere, ai fini pensionistici, della disciplina prevista per i dipendenti pubblici/statali, a nulla rilevando l'avvenuta trasformazione dell'ente pubblico economico in società per azioni", come ribadito dalla costante giurisprudenza anche di questa Corte (cfr. Sez. Calabria, sent. n. 364/2013).

Pertanto, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono, comunque, apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.